

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'AGGIORNAMENTO DEI VALORI DI ACCONTO E DI CONGUAGLIO DEL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE DI CUI AL TITOLO II, PUNTO 2, DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 29 APRILE 1992, N. 6/92 PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2013

Articolo 1

Calcolo del CEC da riconoscere in acconto su base trimestrale

- 1.1 I valori trimestrali del CEC da riconoscere in acconto, espressi in c€/kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:
- il prezzo medio del combustibile convenzionale trimestrale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo le modalità riportate nell'articolo 2 e
 - i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3.
- 1.2 I valori del CEC in acconto vengono calcolati dall'Autorità e pubblicati sul proprio sito internet entro il giorno 30 del primo mese del trimestre di riferimento.

Articolo 2

Calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del valore di acconto del CEC

- 2.1 Il prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini della determinazione del valore di acconto del CEC è pari, ogni trimestre, alla somma delle seguenti componenti, ciascuna espressa in c€/mc con due cifre decimali:
- la componente convenzionale relativa al valore della materia prima gas naturale (CEC_t^{gas}), di cui al comma 2.2 nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, ovvero di cui al comma 2.3 nel caso degli altri impianti;
 - la componente relativa al trasporto (CEC_t^{trasp}) di cui al comma 2.4;
 - la componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso (CEC_t^{com}) di cui al comma 2.5.
- Ai fini della conversione dell'unità di misura da euro/GJ a euro/mc, si utilizza un valore convenzionale del potere calorifico superiore pari a 0,03852 GJ/mc.
- 2.2 Nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, la CEC_t^{gas} , espressa in €/GJ, è pari a

$$[\alpha \times (P_{TOP,t} + QT_{int} + QT_{PSV} + QT_{MCV}) + (1 - \alpha) \times C_{MEM,t}],$$

dove:

- α è il peso attribuito al corrispettivo $P_{TOP,t}$ pari a:
 - 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/13, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- 0,60 nel caso di impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 69/13;
 - 0 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti e di impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti non già rientranti nei due precedenti alinea;
- $P_{TOP,t}$ è il valore, espresso in euro/GJ, dell'indice P_{TOP} calcolato con riferimento al primo mese di ciascun trimestre secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
 - l'elemento QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico, di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera a), del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
 - l'elemento QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, di cui al punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas e aggiornato ai sensi del medesimo punto 6;
 - l'elemento QT_{MCV} , espresso in euro/GJ, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera c), del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, aggiornato ai sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
 - $C_{MEM,t}$ è la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la $C_{MEM,t}$ viene calcolata applicando le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013.
- 2.3 Nel caso di impianti diversi da quelli di cui al comma 2.2, la CEC_t^{gas} è pari alla componente $C_{MEM,t}$ relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013. Nelle more dell'adozione, da parte dell'Autorità, del provvedimento richiamato al medesimo comma 6.1, la $C_{MEM,t}$ viene calcolata applicando le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013.
- 2.4 La CEC_t^{trasp} è pari alla media aritmetica dei valori mensili, espressi in euro/GJ, relativi ai costi per il trasporto del gas dal Punto di Scambio Virtuale all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92 e calcolati considerando i corrispettivi di trasporto approvati dall'Autorità e vigenti nel mese m-esimo afferente al trimestre t-esimo, al netto dei corrispettivi di entrata, nonché dei corrispettivi variabili e di ogni loro maggiorazione già richiamati ai precedenti alinea.

- 2.5 La CEC_t^{com} è pari alla parte della componente CCR, espressa in euro/GJ, di cui all'articolo 6bis del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre 2013, relativa alla remunerazione dell'attività di approvvigionamento di gas naturale.

Articolo 3

Valori del consumo specifico ai fini del CEC

- 3.1 I valori del consumo specifico, espressi in mc/kWh, fermo restando quanto previsto nei commi successivi, sono pari a:
- 0,227 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 1996;
 - 0,215 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997 - 1998;
 - 0,207 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999 - 2000;
 - 0,199 mc/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 2001 - 2002 e negli anni successivi.
- A tal fine, fa fede la data in cui è stato effettuato il primo parallelo.
- 3.2 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1997 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1994, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera a).
- 3.3 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 1999 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1996, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera b).
- 3.4 Nel caso di impianti entrati in esercizio a partire dall'1 gennaio 2001 relativamente ai quali si accerti che la maggior parte dei costi afferenti l'acquisto e la costruzione dell'impianto derivino da obbligazioni assunte anteriormente al 31 dicembre 1998, si applicano i valori del consumo specifico previsti dal comma 3.1, lettera c).
- 3.5 I soggetti interessati all'applicazione dei commi 3.2, 3.3 e 3.4 richiedono al GSE l'applicazione della relativa deroga, allegando la documentazione tecnica ed economica necessaria ad attestarne i presupposti. Il GSE, con propria istruttoria, valuta la sussistenza dei citati presupposti.

Articolo 4

Calcolo del CEC da riconoscere a conguaglio su base annuale

- 4.1 Nel caso di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e di impianti alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al ciclo dei rifiuti, i valori annuali del CEC da riconoscere a conguaglio, espressi in c€/kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:
- i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 e
 - il prezzo medio del combustibile convenzionale annuale, espresso in c€/mc con due cifre decimali, calcolato secondo formule analoghe a quelle riportate nell'articolo 2, sostituendo:

- al termine $P_{TOP,t}$, la media aritmetica dei 12 valori mensili, espressi in euro/GJ, degli indici P_{TOP} calcolati al termine dell'anno di riferimento secondo l'ultima formulazione disponibile ai sensi dei punti 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas;
- a tutti gli altri termini, la media aritmetica dei quattro valori trimestrali ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento.

4.2 Nel caso degli impianti diversi da quelli di cui al comma 4.1, i valori annuali del CEC da riconoscere a conguaglio, espressi in c€kWh con due cifre decimali, sono pari al prodotto tra:

- a) i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, di cui all'articolo 3 e
- b) il prezzo medio del combustibile convenzionale annuale, espresso in c€mc con due cifre decimali, calcolato secondo formule analoghe a quelle riportate nell'articolo 2, sostituendo a tutti i termini la media aritmetica dei quattro valori trimestrali ricalcolati sulla base dei dati più aggiornati disponibili al termine dell'anno di riferimento.

4.3 I valori del CEC a conguaglio vengono calcolati dall'Autorità e pubblicati sul proprio sito internet entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dal 2015, con riferimento all'anno solare precedente.